

N. 00033/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 00074/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2012, proposto da:  
Pam Panorama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Roderi, Pier Vettor  
Grimani, Angela Turi, con domicilio eletto presso Pier Vettor  
Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

*contro*

Comune di Padova, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito  
in giudizio;

Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro  
tempore*, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'ordinanza sindacale del 29.12.2011 prot. n. 48, limitativa della

possibilità di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente;

Visto l'art. 56 cod. proc. amm.ed in specie i commi 2 e 5;

Considerato che il danno derivante alla società ricorrente dalla chiusura dell'attività di vendita al pubblico i giorni di domenica ha i requisiti della estrema gravità ed urgenza, tale da non poter attendere la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare, prevista per il giorno 22 febbraio 2012;

Rilevato che, comparando il danno derivante ai vari interessi coinvolti, appare prevalente quello derivante agli esercizi strutturati per l'apertura anche domenicale e alla relativa clientela;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame ed inaudita altera parte, il ricorso non appare sprovisto di elementi di fondatezza, in specie con riferimento all'appartenenza delle materie della concorrenza e della prestazione dei servizi essenziali alla competenza esclusiva dello Stato e all'applicazione dei principi comunitari nelle stesse materie; competenza e principi che – dopo l'emanazione del D.L. 6.12.11 n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), conv. nella legge 22.12.2011, n. 214, che ha modificato l'art. 3, c. 1°, lett. d-bis, del D.L. 4.7.2006 n. 223, conv. in legge – prevedono, tra l'altro, che le attività commerciali siano svolte senza il limite dell' "obbligo della chiusura

domenicale” (cfr. anche C.d.S., V, ord. n. 6297/11);

P.Q.M.

ACCOGLIE

l'istanza di emissione di provvedimento cautelare urgente, sospendendo l'efficacia dell'impugnato provvedimento fino alla data della camera di consiglio, fissata fin da ora per il 22 febbraio 2012.

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, e 55, comma 6, del codice del processo amministrativo, il presente decreto perderà efficacia se il ricorso non sarà notificato in via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta della misura cautelare provvisoria.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 19 gennaio 2012

**Il Presidente  
Giuseppe Di Nunzio**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 19/01/2012

IL SEGRETARIO